

RISARCIMENTO DEL DANNO ESISTENZIALE DA DEMANSIONAMENTO

Trib. Lecce (sez. lav. 1° grado) – 19 aprile 2005 n. 19 – Giud. Mondatore – Buffo Antonella (avv. Renna) c. I.L.P.A. - Industria Litoserigrafica Pubblicità & Assistenza s.r.l. (avv.ti Veneto, Spano)

Lavoro (rapporto) – Obbligo di non demansionare e dequalificare il dipendente – Concorrente obbligo di farlo lavorare – Sussistenza – Danno esistenziale e danno biologico temporaneo – Sussistenza – Risarcibilità secondo equità – Possibilità di assumere come parametro la retribuzione mensile in godimento – Ammissibilità.

*In ambito lavoristico si rinvencono numerose affermazioni, anche della Corte di legittimità, della risarcibilità dei pregiudizi, di natura non patrimoniale, cagionati dal fatto illecito altrui al libero dispiegarsi delle attività dell'uomo nell'ambito della famiglia o di altre comunità ovvero alle compromissioni delle attività realizzatrici della persona umana, tra le quali assume particolare rilievo, nella stessa Carta Costituzionale, proprio l'attività lavorativa (cfr. Cass. 3/7/2001 n. 9009 e 7/7/2001 n. 9228). Tra gli indicati pregiudizi di carattere non patrimoniale, la cui risarcibilità risulta ammessa a titolo di **danno esistenziale**, assume rilievo tipico proprio il c.d. **danno da demansionamento**, quale lesione del diritto fondamentale alla libera esplicazione della personalità del lavoratore anche nel luogo di lavoro, con incidenza sulla vita professionale e di relazione dell'interessato (cfr. Cass. 2/1/2002 n. 10), e analogo pregiudizio ai diritti fondamentali della persona del lavoratore, costituzionalmente tutelati (artt. 2, 35, 36 e 41 cpv. Cost.), ben può derivare anche da altre condotte illecite poste in essere nei confronti del lavoratore.*

Il carattere non patrimoniale del pregiudizio che qui viene in rilievo ne impone una liquidazione rimessa alla valutazione equitativa del giudice (art. 1226 c.c.). La generalità delle pronunce giurisprudenziali in materia fa ricorso, a tal fine, al parametro della retribuzione mensile percepita dal lavoratore nel periodo in questione, riconoscendo, a titolo risarcitorio, una percentuale variabile della stessa. Si tratta, invero, di un criterio non del tutto soddisfacente: a fronte, infatti, di una lesione cagionata a beni, costituzionalmente protetti, inerenti alla persona, dovrebbe pervenirsi ad una modalità di liquidazione del risarcimento fondata, come per il danno biologico, su parametri che evitino il rischio di risarcire in modo differente un analogo pregiudizio a diritti fondamentali della persona umana in conseguenza di eventuali differenze di retribuzione che poco hanno a che fare con danni non a caso denominati "esistenziali". E, tuttavia, in assenza di qualsiasi allegazione, ad opera delle parti, circa un più adeguato criterio di liquidazione, appare comunque preferibile, anche al fine di limitare i rischi di arbitrarietà pure insiti in ogni valutazione di tipo equitativo, seguire il parametro risarcitorio rappresentato dalla retribuzione mensile del lavoratore, secondo l'indirizzo giurisprudenziale sopra richiamato.

*Nel caso in esame la situazione di illegittimo demansionamento si è protratta per poco più di sei mesi. Appare pertanto equa, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, una liquidazione del **danno c.d. esistenziale** derivato alla ricorrente dalla sopra descritta condizione di sostanziale privazione delle sue mansioni in misura pari al 25% della retribuzione a lei spettante per un periodo di mesi sei.*

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 29/5/2001, BUFFO Antonella esponeva che con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato il 3/10/2000 (iscritto al n. 8348/00 R.G. e integralmente riportato nell'atto introduttivo del presente giudizio: pp. 1 - 21) aveva lamentato la mancata reintegrazione, da parte della s.r.l. I.L.P.A., suo datore di lavoro, nelle mansioni che le spettavano, nonostante l'ordinanza emessa dal Tribunale di Lecce, giudice del lavoro, in data 21/6/2000, che, in accoglimento di altro ricorso cautelare da lei proposto avverso il licenziamento intimatole l'1/12/1999, disponeva la reintegrazione nel suo posto di lavoro. Con il ricorso cautelare depositato il 3/10/2000, in particolare, l'odierna istante deduceva l'illegittimità della condotta del datore di lavoro, il quale continuava a isolarla e tenerla inattiva, senza assegnarle mansioni confacenti alla sua professionalità, così, aggravando le sue condizioni psico-fisiche, già lese dall'ingiusto e ingiurioso recesso. Precisava: di essere stata assunta dal settembre 1997, pur se di fatto assicurata solo dal 25/2/1998, svolgendo mansioni di impiegata di concetto,

analiticamente indicate in atti (tra tali mansioni: curare la corrispondenza, effettuare ordini di materiale ai fornitori, emettere fatture, registrare fatture attive e passive, registrare le operazioni sulla c.d. prima nota cartacea, non vidimata, elaborare mensilmente le presenze del personale, curare i rapporti con le banche, anche presso i loro sportelli); che aveva ricevuto, con imbarazzo, apprezzamenti di tipo "personale" dall' Amministratore della società, sig. Aloisi, e che aveva, inizialmente, tenuto a bada diplomaticamente le sue "avances" dovendo, poi, chiaramente invitarlo a cambiare atteggiamento nei suoi confronti poiché era in azienda solo per lavorare; che, in seguito all'aumento del lavoro di ufficio, nell'ottobre 1998 venne assunta una seconda impiegata, a cui furono affidate alcune delle mansioni in precedenza da lei espletate; che all'inizio del 1999, in occasione del trasferimento della sede aziendale in una diversa struttura, fu a lei affidata la scelta dell'arredamento dei nuovi uffici; che dalla fine di aprile del 1999 i rapporti tra lei e l'Amministratore Unico della società iniziarono a deteriorarsi, pur non essendo mutato il comportamento e l'impegno della ricorrente all'interno dell'azienda, mentre aveva notato, nell'Amministratore, un atteggiamento di crescente confidenza e fiducia nei confronti dell'altra impiegata; che, all'esito di una serie di episodi dettagliatamente descritti in ricorso, il giorno 21/9/1999 il sig. Aloisi le comunicò che dal giorno successivo avrebbe dovuto lasciare l'ufficio e andare nel magazzino per restare a disposizione e nel frattempo guardare "gli operai come passeggiano"; che il 22/9/1999, presentatasi in magazzino, fu invitata dall'Amministratore ad entrare in un box di alluminio e vetri situato all'interno del capannone degli operai, a sedersi su una vecchia sedia nera impolverata, a non varcare la soglia della porta, a non parlare con nessuno e a restare a disposizione; che nei giorni seguenti era costretta a restare in quella "gabbia" senza fare niente, che le venne anche impedito di utilizzare una macchina da scrivere manuale che aveva portato con sé in azienda e il suo telefono cellulare; che quella situazione iniziò a cagionarle problemi di salute; che nel frattempo aveva avuto notizia che l'Amministratore aveva preso contatti con comuni conoscenti perché la convincessero a dimettersi; che il 20/11/1999 le fu recapitata una lettera di contestazioni con contestuale sospensione cautelare dal lavoro; che, nonostante le sue controdeduzioni, l'1/12/1999 veniva licenziata. Aggiungeva la ricorrente che anche dopo la reintegrazione disposta dal Tribunale di Lecce, in accoglimento della sua istanza cautelare, era proseguito il suo isolamento nell'ambiente di lavoro, poiché era stata nuovamente collocata all'interno del gabbietto vetrato, svolgendo soltanto pochissime attività, consistenti spesso nella firma di una o due bolle di accompagnamento in una intera giornata, e in alcune giornate proprio nessuna attività, così come specificato nell'elencazione di cui alle pagine da 17 a 19 del ricorso. Con riferimento alla collocazione lavorativa così descritta, deduceva, quindi, la ricorrente l'assoluta mancanza di giustificazioni tecniche e organizzative e la violazione del principio secondo cui doveva essere comunque rispettata la professionalità di assunzione o acquisita; deduceva, altresì, che l'ingiusto comportamento del datore di lavoro aveva determinato un grave pregiudizio alla sua salute, con danno biologico, da intendersi come pregiudizio incidente in tutti gli ambiti e le attività in cui si realizza la persona umana. Evidenziava, quindi, la ricorrente: che la richiesta, formulata in via cautelare, di reintegrazione nelle mansioni occupate prima del trasferimento nel reparto produzione e di risarcimento dei danni subiti era stata rigettata dal giudice adito per mancanza del requisito del *periculum in mora* (il testo dell'ordinanza cautelare è riportato alle pp. 21-23 del ricorso qui in esame); che avverso tale provvedimento aveva interposto reclamo (riportato alle pp. 23-39 del ricorso qui in esame); che, nell'imminenza della discussione dell'impugnazione davanti al Collegio, il datore di lavoro aveva disposto il suo trasferimento al reparto amministrazione, con l'affidamento delle mansioni specificate in atti, sicché l'istante aveva rinunciato a far discutere il reclamo, riservando di promuovere l'azione di merito per i danni già procurati e per le spese. Precisava, quindi, la ricorrente di aver ancora interesse alla delibazione in sede di merito della pretesa fatta valere in via cautelare e chiedeva, pertanto, che, previo accertamento della illegittimità del comportamento del datore di lavoro, in precedenza descritto, la società convenuta fosse condannata al risarcimento del danno a lei cagionato, da determinarsi in corso di causa anche a mezzo di C.T.U. e, occorrendo, in via equitativa, e al pagamento delle spese processuali sostenute anche per i due procedimenti cautelati in precedenza attivati. La società convenuta si costituiva, con memoria depositata il 23/2/2002, contestando le avverse deduzioni e richieste. Evidenziava, in particolare: che l'Amministratore della società, contrariamente a quanto dedotto nell'atto introduttivo del giudizio, aveva sempre tenuto, nei confronti della ricorrente, atteggiamenti del tutto confacenti a professionalità e correttezza;

che la reintegrazione disposta dal giudice con ordine interinale ex art. 700 c.p.c. era stata correttamente eseguita dalla società resistente; che non corrispondeva al vero che la ricorrente impiegava soltanto parte della giornata per l'espletamento dei compiti a lei affidati; che in varie circostanze la stessa aveva, anzi, rifiutato di espletare i compiti assegnati; che nel periodo dal 25/10/1999 al settembre 2001 la dipendente tra stata assente per circa 330 giorni, tra malattia, congedi e permessi; che nel periodo successivo alla reintegrazione giudizialmente disposta e, cioè, da luglio 2000 sino all'8/2/2001, la ricorrente era stata collocata in un ufficio dotato di scrivania, personal computer, telefono e altri accessori, svolgendo le mansioni di ricezione della merce in arrivo, controllo e verifica della sua qualità e quantità, controllo, verifica e sottoscrizione dei relativi documenti di accompagnamento, cura degli ordini trasmessi dalla ditta Natuzzi. Deduceva, quindi, la perfetta equivalenza tra le mansioni svolte dalla ricorrente prima del licenziamento e quelle espletate dopo la reintegrazione e, comunque, la loro piena conformità alla declaratoria contrattuale relativa al profilo professionale rivestito dall'istante. Contestava, altresì, la sussistenza di un nesso di causalità tra le condotte dedotte in giudizio dalla ricorrente e i danni lamentati e concludeva, quindi, per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.

Nel corso dell'istruttoria, previa riformulazione delle posizioni di prova, venivano assunti gli interrogatori formali delle parti e venivano escussi i testi dalle stesse indicati.

Previo deposito di note difensive autorizzate, all'udienza odierna, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, riportate in atti, la causa è stata, quindi, discussa e decisa come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

E' opportuno, innanzi tutto, individuare e delimitare l'oggetto del presente giudizio, tenendo conto delle ulteriori cause tuttora pendenti tra le medesime parti per le stesse vicende complessivamente descritte in narrativa. Deve, infatti, rilevarsi, in particolare, che, con ricorso depositato l'11/7/2000 (proc. n. 6310/00 R.G.), prodotto in copia nel presente giudizio, l'odierna ricorrente ha instaurato, all'esito del provvedimento cautelare già citato in narrativa, il giudizio di merito relativo alla dedotta illegittimità del licenziamento intimato dalla I.L.P.A. s.r.l. in data 1/12/1999: anche con tale ricorso l'odierna istante ha dedotto di essere stata illegittimamente trasferita, dal 22/9/1999 e fino al licenziamento dell'1/12/1999, nel box in alluminio e vetri situato all'interno del capannone degli operai e ha chiesto il risarcimento del danno alla salute e alla persona determinato dall'illegittimo comportamento del datore di lavoro (cfr., in particolare, pp. 7 e ss. e 20 del ricorso iscritto al n. 6310/00 R.G.). Poiché, nonostante la rimessione del presente procedimento al Presidente di sezione effettuata all'udienza dell'8/3/2002, non vi è stata la pur opportuna riunione del presente procedimento all'altro, oggettivamente e soggettivamente connesso, non ravvisandosi, quindi, neppure una ipotesi di continenza ex art. 39 c.p.c., deve ritenersi estranea al giudizio che qui ci occupa ogni valutazione in ordine ai fatti già oggetto del procedimento instaurato in data 11/7/2000: ne consegue che oggetto del presente procedimento saranno i soli fatti dedotti per il periodo che va dal 7/7/2000, data della reintegrazione nel posto di lavoro in esecuzione dell'ordinanza cautelare del 21/6/2000, all'8/2/2001, data del trasferimento della ricorrente nel reparto amministrazione.

La domanda, così delimitata, è fondata e va accolta per le ragioni e nei termini di seguito specificati.

Nel corso dell'istruttoria è stato, innanzi tutto, accertato che, prima del trasferimento nel box di alluminio e vetro situato all'interno del capannone degli operai, la ricorrente svolgeva la sua attività negli uffici amministrativi, addetta alle varie e numerose attività elencate al punto b) della memoria istruttoria depositata da parte ricorrente all'udienza del 3/2/2004. Si tratta, invero, di compiti il cui affidamento alla ricorrente è stato ammesso, fatta eccezione che per l'attività di cura dei rapporti con clienti e fornitori, dallo stesso Amministratore della società resistente in sede di interrogatorio formale, all'udienza del 13/4/2004: *"rispondere al telefono, occuparsi della corrispondenza emessa e ricevuta, dattiloscivere preventivi che le venivano dati dal grafico o personalmente dal/Amministratore, fare ordini di materiali ai fornitore (tali ordini le venivano passati dal magazziniere o personalmente dall'Amministratore), redigere bolle di accompagnamento, emettere le fatture attive, allegare alle fatture dei fornitori le relative bolle di accompagnamento, registrare sia sul computer che sulle schede cartacee (per un duplice controllo) le fatture sia passive che attive (...), registrare cronologicamente le operazioni sulla prima-nota cartacea, non vidimata, e trasmetterla periodicamente, insieme*

alle copie delle fatture e documenti (estratti-conto bancari, distinte Ri. ba presentate al Sbf, DM/ 10 etc.) allo studio del Commercialista, curare mensilmente le presenze del personale, in base alle ore che risultavano sui cartellini timbrati dai dipendenti, e trasmetterle al Consulente del lavoro (...), curare i rapporti con le banche (BPP - Gallipoli e BAV - Sannicola), recandosi anche personalmente presso le rispettive sedi". L'Amministratore della società resistente ha, altresì, ammesso, in sede di interrogatorio formale, che, nell'ottobre del 1998, a causa dell'aumentata mole di lavoro di cui la ricorrente doveva occuparsi quale unica impiegata, era stata assunta una seconda persona a cui affidare parte dei suddetti compiti (posizione c) delle note istruttorie del 3/2/2004).

In ordine alla posizione lavorativa della ricorrente nel periodo per cui è causa (luglio 2000 - 8/2/2001), d'altra parte, i testi escussi hanno precisato: che il "gabbiotto", collocato nell'area della produzione, nel quale BUFFO Antonella è stata ad un certo punto trasferita ("dopo un litigio con il sig. Aloisi", secondo la teste Bleve) era già in precedenza utilizzato dal magazziniere, sia pure non come postazione fissa di lavoro (testi Rigliaco, Calò e Losavio); che le mansioni svolte dalla ricorrente consistevano nel controllo della merce in arrivo, verificando la corrispondenza tra le bolle e la merce stessa (testi Bleve e Losavio); che la ricorrente era spesso inattiva (testi Rigliaco e Barbaro). Un teste (Rigliaco Graziano) ha, poi, riferito che alla ricorrente era stato vietato di uscire dal "gabbiotto" e di parlare con chiunque, ma la circostanza da ultimo indicata è stata espressamente smentita dal magazziniere Losavio. Quest'ultimo ha, altresì, precisato che, quando la ricorrente arrivò nell'ufficio a vetri sito nell'area di produzione, fu a lei assegnata una delle mansioni fino ad allora svolta dal teste stesso e, cioè, quella di ricezione della merce in arrivo, nel senso che era sempre il magazziniere a scaricare fisicamente la merce dagli automezzi, ma era la ricorrente a firmare per ricevuta le bolle di consegna. Lo stesso teste, pur operando nello stesso ambiente di lavoro della ricorrente, non è stato, poi, in grado di indicare altre attività eventualmente svolte dalla ricorrente, né ha fatto cenno ad un eventuale inserimento dei dati della merce in arrivo in un computer. In ordine alla quantità di merce in arrivo, d'altra parte, il magazziniere ha precisato che le consegne di merce in arrivo nello stabilimento erano in media 4 o 5 al giorno, comprendendo, però, in tale numero anche consegne molto piccole, "quali ad esempio un pacchetto di rotoli di carta adesiva", mentre consegne di carichi importanti avvenivano in media solo ogni tre mesi. Solo la teste Bleve, infine, ha fatto cenno all'affidamento alla ricorrente anche del c.d. progetto Natuzzi, i cui contorni, tuttavia, sono rimasti del tutto incerti. Secondo le stesse indicazioni contenute nelle note istruttorie depositate dalla società resistente all'udienza del 3/2/2004, d'altra parte, l'asserito affidamento alla ricorrente di tali ulteriori compiti sarebbe avvenuto solo verso la fine del gennaio 2001.

Alla stregua dei risultati istruttori così riassunti, devono, in definitiva, ritenersi fondate le deduzioni della ricorrente circa l'illegittimità della posizione lavorativa a lei assegnata dal datore di lavoro nel periodo per cui è causa. E' emerso, infatti, che l'unica mansione realmente affidatale era quella della sottoscrizione delle bolle di consegna relative alla merce in arrivo: una tale mansione comportava un impegno giornaliero assai modesto e anzi, tranne che nei rari casi (uno ogni tre mesi) di consegna di carichi importanti, praticamente trascurabile, tanto che la stessa mansione era in precedenza affidata al magazziniere, unitamente ad una serie di altre incombenze ben più impegnative. Del tutto verosimile, pertanto, appare quanto riferito da alcuni testi circa uno stato pressoché costante di inattività da parte della ricorrente.

In punto di diritto, deve, quindi, osservarsi che la disciplina dell'assegnazione delle mansioni ai dipendenti dettata dall'art. 2103 c. c., secondo cui il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto ovvero a quelle equivalenti alle ultime effettivamente svolte, comporta non solo il divieto della c.d. dequalificazione (assegnazione di mansioni inferiori a quelle proprie della qualifica di assunzione) ovvero del c.d. demansionamento (assegnazione di mansioni inferiori alle ultime effettivamente svolte), ma pone, altresì, a carico del datore di lavoro l'obbligo di adibire effettivamente al lavoro il dipendente, con correlativo diritto di quest'ultimo alla concreta utilizzazione del suo patrimonio professionale.

Già in anni risalenti, invero, la Corte di legittimità ha chiarito che il potere del datore di lavoro di ridurre quantitativamente le mansioni del lavoratore, pur rientrando nello *ius variandi* consentito dall'art. 2103 cod. civ. come modificato dall'art. 13 Stat. lav., trova un limite nella necessità di impedire la perdita delle potenzialità professionali acquisite o una sottoutilizzazione del patrimonio professionale del lavoratore, avuto riguardo non solo alla natura intrinseca delle attività esercitate ma anche al grado di autonomia e discrezionalità nel

loro esercizio nonché alla posizione del dipendente nell'azienda, sicché deve ritenersi vietata una modifica delle mansioni assegnate al dipendente che, pur se di carattere quantitativo, si traduca in un sostanziale declassamento del dipendente stesso (Cass. 4/10/1995 n. 10405; cfr., altresì, Cass. 14/7/1993 n. 7789). Più di recente, poi, è stato più compiutamente riconosciuto che la negazione o l'impedimento allo svolgimento delle mansioni, al pari del demansionamento professionale, ridondano in lesione del diritto fondamentale alla libera esplicazione della personalità del lavoratore anche nel luogo di lavoro, determinando un pregiudizio che incide sulla vita professionale e di relazione dell'interessato (Cass. 2/1/2002 n. 10).

Con riferimento al caso in esame, pertanto, non vi è dubbio che la condotta del datore di lavoro, consistita nel pressoché totale svuotamento, per le ragioni sopra specificate, della posizione lavorativa della ricorrente, sostanzialmente costretta all'inattività per la massima parte della giornata lavorativa, debba ritenersi illegittima, alla stregua del parametro normativo appena esaminato (art. 2103 c.c.).

La parte ricorrente ha dedotto di aver subito, in conseguenza di tale illegittima condotta, un danno originariamente indicato come "biologico" ma, in realtà, riferito sia alla propria integrità psico-fisica, sia, più ampiamente, ad ogni ambito di espressione della propria personalità.

Con riferimento alle dedotte lesioni dell'integrità psico-fisica, la parte ricorrente ha prodotto in giudizio una relazione psichiatrica dell'A.C.S.L. LE/2 - S.I.M. di Casarano, in data 20/1/2000, che, all'esito di un analitico esame clinico, con relativa valutazione specialistica, ha riscontrato nell'odierna istante una condizione di disturbo da disadattamento, riconducibile ad accadimenti negativi verificatisi sul luogo di lavoro, con sintomatologia costituita, tra l'altro, da ansia e umore depresso e cefalea recidivante. Tale relazione, proveniente da struttura pubblica e non specificamente contestata dalla parte resistente, pur se riferita ad un periodo di tempo precedente a quello qui in esame - nel quale, tuttavia, già si erano manifestati analoghi comportamenti del datore di lavoro nei confronti della ricorrente -, può costituire un elemento di valutazione sufficiente per ritenere causalmente connesse alle illegittime condotte del datore di lavoro - sopra esaminate - le patologie che, nel periodo successivo alla reintegrazione nel posto di lavoro e fino all'8/2/2001, hanno costretto BUFFO Antonella ad assentarsi dal lavoro. Tenuto conto che, alla data del provvedimento giudiziale di reintegra, la ricorrente era già assente dal lavoro per malattia (cfr. certificato in data 30/6/2000 con prognosi di 30 giorni), nel periodo dal 31/7/2000 (verosimilmente il primo giorno di presenza sul posto di lavoro dopo la reintegrazione giudiziale) all'8/2/2001, risultano in atti documentati 30 giorni di malattia dal 3/8/2000 per "sindrome depressiva reattiva" (cfr. certificato D.S.M. di castrano del 3/8/2000), 3 giorni di malattia per "cefalea muscolo-tensiva" dal 13/9/2000 cfr. certificato in pari data della dott.ssa Romano), 3 giorni di malattia per "cefalea muscolotensiva da nevrosi ansiosa" dal 25/9/2000 (cfr. certificato in pari data della dott.ssa Romano), 1 giorno di malattia per "cefalea con nausea a vomito" il 29/9/2000 (cfr. certificato in pari data del dott. Ferrari), 1 giorno di malattia per "cefalea muscolotensiva" il 2/10/2000 (cfr. certificato in pari data della dott.ssa Romano). Si tratta di complessivi 38 giorni di inabilità totale temporanea causalmente riconducibili, per le ragioni sopra specificate, alle illegittime condotte poste in essere dal datore di lavoro nei confronti della ricorrente e che, pertanto, devono essere in favore di quest'ultima risarciti a titolo di danno biologico temporaneo.

Deve, invece, rilevarsi che la stessa ricorrente non deduce specificamente una cronicizzazione del disturbo psichico indotto dalla condizione lavorativa per cui è causa, tale da determinare una menomazione dell'integrità psico-fisica avente i caratteri della irreversibilità e, come tale, risarcibile a titolo di danno biologico permanente.

Ritiene, tuttavia, questo giudice che, salva la risarcibilità del suindicato danno biologico temporaneo, il complessivo pregiudizio dedotto in giudizio dalla ricorrente, riscontrato dalle acquisizioni istruttorie e certamente derivante dalla condotta illegittima di cui sopra si è detto, debba essere risarcito a titolo di **danno esistenziale**.

Si tratta, com'è noto, di una tipologia di danno risarcibile di non risalente ma già consolidata introduzione giurisprudenziale (pur se di variabile "catalogazione" nell'ambito delle previsioni di cui agli artt. 2056 e ss. c.c.). In proposito appare qui sufficiente rilevare che il più recente orientamento della Corte di legittimità, sulla scorta di una cospicua giurisprudenza di merito, è nel senso di ammettere, in via generale, la risarcibilità del danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.) inteso non più solo come danno morale soggettivo (tradizionalmente risarcibile soltanto in ipotesi di fatto illecito costituente reato: art. 185 c. p.) ma, altresì, quale danno derivante dalla

lesione di valori, costituzionalmente protetti, inerenti alla persona (cfr. Cass. 31/5/2003 nn. 8827 e 8828).

La stessa Corte Costituzionale, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2059 c.c. prospettata in relazione agli artt. 2 e 3 della Cost., ha evidenziato *"che può dirsi ormai superata la tradizionale affermazione secondo la quale il danno non patrimoniale riguardato dall'art. 2059 c.c. si identificherebbe con il c.d. danno morale soggettivo. In due recentissime pronunce - prosegue il giudice delle leggi: si tratta delle sentenze nn. 8827 e 8828/2003, appena citate -, che hanno l'indubbio pregio di ricondurre a razionalità e coerenza il tormentato capitolo della tutela risarcitoria del danno alla persona, viene, infatti, prospettata, con ricchezza di argomentazioni - nel quadro di un sistema bipolare del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale - un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., tesa a ricomprendere nell'astratta previsione della norma ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona: e dunque sia il danno morale soggettivo, inteso come transeunte turbamento dello stato d'animo della vittima; sia il danno biologico in senso stretto, inteso come lesione dell'interesse, costituzionalmente garantito, all'integrità fisica e psichica della persona, conseguente ad un accertamento medico; sia infine il danno (spesso definito in dottrina e in giurisprudenza come esistenziale) derivante dalla lesione di (altri) interessi di rango costituzionale inerenti alla persona"* (Corte cost. 11/7/2003 n. 233).

Proprio in ambito lavoristico si rinvengono numerose affermazioni, anche della Corte di legittimità, della risarcibilità dei pregiudizi, di natura non patrimoniale, cagionati dal fatto illecito altrui al libero dispiegarsi delle attività dell'uomo nell'ambito della famiglia o di altre comunità ovvero alle compromissioni delle attività realizzatrici della persona umana, tra le quali assume particolare rilievo, nella stessa Carta Costituzionale, proprio l'attività lavorativa (cfr. Cass. 3/7/2001 n. 9009 e 7/7/2001 n. 9228). Tra gli indicati pregiudizi di carattere non patrimoniale, la cui risarcibilità risulta ammessa a titolo di danno esistenziale, assume rilievo tipico proprio il c.d. danno da demansionamento, quale lesione del diritto fondamentale alla libera esplicazione della personalità del lavoratore anche nel luogo di lavoro, con incidenza sulla vita professionale e di relazione dell'interessato (cfr. Cass. 2/1/2002 n. 10), e analogo pregiudizio ai diritti fondamentali della persona del lavoratore, costituzionalmente tutelati (artt. 2, 35, 36 e 41 cpv. Cost.), ben può derivare anche da altre condotte illecite poste in essere nei confronti del lavoratore.

Il carattere non patrimoniale del pregiudizio che qui viene in rilievo ne impone una liquidazione rimessa alla valutazione equitativa del giudice (art. 1226 c.c.). La generalità delle pronunce giurisprudenziali in materia fa ricorso, a tal fine, al parametro della retribuzione mensile percepita dal lavoratore nel periodo in questione, riconoscendo, a titolo risarcitorio, una percentuale variabile della stessa. Si tratta, invero, di un criterio non del tutto soddisfacente: a fronte, infatti, di una lesione cagionata a beni, costituzionalmente protetti, inerenti alla persona, dovrebbe pervenirsi ad una modalità di liquidazione del risarcimento fondata, come per il danno biologico, su parametri che evitino il rischio di risarcire in modo differente un analogo pregiudizio a diritti fondamentali della persona umana in conseguenza di eventuali differenze di retribuzione che poco hanno a che fare con danni non a caso denominati "esistenziali". E, tuttavia, in assenza di qualsiasi allegazione, ad opera delle parti, circa un più adeguato criterio di liquidazione, appare comunque preferibile, anche al fine di limitare i rischi di arbitrarietà pure insiti in ogni valutazione di tipo equitativo, seguire il parametro risarcitorio rappresentato dalla retribuzione mensile del lavoratore, secondo l'indirizzo giurisprudenziale sopra richiamato.

Nel caso in esame, tenuto conto del periodo lavorativo a cui il presente giudizio, per le ragioni già illustrate, deve ritenersi riferito (luglio 2000 - 8/2/2001) e della circostanza che l'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro risulta avvenuta alla fine di luglio 2000, la situazione di illegittimo demansionamento si è protratta per poco più di sei mesi. Appare pertanto equa, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, una liquidazione del **danno c.d. esistenziale** derivato alla ricorrente dalla sopra descritta condizione di sostanziale privazione delle sue mansioni in misura pari al 25% della retribuzione a lei spettante per un periodo di mesi sei.

La ricorrente ha prodotto in giudizio il prospetto paga relativo al mese di luglio 2000 da cui si evince una retribuzione mensile pari a lire 2.347.682, il cui 25% è pari a lire 586.920. Secondo il criterio adottato, il risarcimento per il danno esistenziale cagionato alla ricorrente in relazione

al periodo qui in esame dovrà determinarsi, quindi, in complessive lire 3.521.520 (=586.920 x 6).

Quanto alla liquidazione del danno biologico temporaneo, di cui in precedenza si è detto, deve rilevarsi che nelle tabelle per la liquidazione del danno biologico in uso in questo Tribunale si prevede l'ammontare di lire 70.000 al giorno, nell'anno 2002, per il danno biologico da inabilità temporanea assoluta: in relazione al caso qui in esame, appare, pertanto, equo fissare l'importo dovuto in lire 68.000 (secondo la valuta all'epoca in uso) per ognuno dei 38 giorni di malattia documentati in atti, pervenendo, così, ad un ammontare complessivo di lire 2.584.000.

In favore dell'istante dovrà, in definitiva, riconoscersi la somma complessiva di euro 3.153,24, pari a lire 6.105.520 (= 3.521.520 + 2.584.000), oltre accessori dall'8/2/2001, termine finale del periodo a cui il presente giudizio si riferisce.

Non può, infine, trovare accoglimento la richiesta di parte ricorrente di liquidazione delle spese processuali sostenute per i due giudizi cautelari (davanti al giudice monocratico e in fase di reclamo) di cui in narrativa. Dalla documentazione in atti si desume, infatti, che l'ordinanza monocratica del 15/1/2001 già provvede sull'onere delle spese di quella fase, disponendone la compensazione tra le parti. Quanto al reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., dagli atti del relativo procedimento, acquisiti in visione, si desume che, all'udienza del 13/3/2001, il Collegio ha adottato il seguente provvedimento: "*Il Tribunale, poiché nessuno è comparso e in atti non vi è prova della notifica del ricorso, dichiara la causa improcedibile*", sicché, anche per tale fase, nessun provvedimento circa l'onere delle spese processuali può essere emesso in questo giudizio.

Le spese di lite relative al presente giudizio, liquidate come da dispositivo, sulla base delle note specifiche, non contestate, prodotte in atti, vanno poste a carico della parte convenuta, poiché soccombente.

P.Q.M.

Il giudice del lavoro del Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato il 29/5/2001 da BUFFO Antonella nei confronti di I.L.P.A. s.r.l., così provvede:

- a)** condanna la società convenuta al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di euro 3.153,24, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dall'8/2/2001;
- b)** condanna la parte convenuta al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, liquidate in € 5.452,00, di cui € 3.500,00 per onorari, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, pari al 12,5% sull'importo di onorari e diritti, IVA e CPA come per legge.

Lecce, 18/ 1 /2005 (depositata in minuta il 18/4/2005)

Il Giudice (dott.sa Cinzia Mondatore)